

Giudice di Pace di Trani, 12 ottobre 2019

In fatto e diritto

Con atto di citazione del 9 settembre 2019, il sig. D.C.G. citava in giudizio il sig. P.M., al fine di ottenere il rimborso di quanto per errore corrisposto al convenuto, titolare della struttura alberghiera (*omissis*).

A tale riguardo, precisava di avere prenotato sul sito Booking.com un soggiorno, tramite *click* sul pc, ma, essendosi accorto dell'errore, provvedeva a cancellare la detta prenotazione.

Parte convenuta negava tuttavia ogni rimborso, atteso che l'offerta era indicata come "non rimborsabile".

Va precisato che le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l'adesione all'offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota *on-line*, l'eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituisce la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata.

Secondo il disposto dell'art. 1341 c.c., infatti, le clausole contrattuali predisposte da uno dei contraenti che comportano oneri particolarmente gravosi per la parte

"debole" del contratto devono essere approvate separatamente per iscritto: sul punto, unanime è la giurisprudenza della Suprema Corte (c.f.r., Cass. Civ. sent. n. 22984/2015).

Alla luce delle suesposte considerazioni, dichiarata la vessatorietà della clausola "non rimborsabile" nel contratto d'albergo per cui è causa, si ritiene legittimo riconoscere all'attore - come dovuto - il rimborso dell'importo di euro 364,50. cui vanno calcolati gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nell'importo di euro 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario di parte attrice, avv. M.F.

P. Q. M.

In accoglimento della domanda attorea, proposta in data 9. Settembre 19 da D.C.G., condanna il convenuto contumace P.M. al rimborso della somma di euro 364,50. oltre interessi.

Condanna il convenuto contumace P.M. alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad euro 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario di parte attrice, avv. M.F.
